



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 - Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 26

del 30.07.2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione di prima convocazione – seduta straordinaria

OGGETTO: DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consilari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1. BRICCHI ORESTE DANIELE
2. STAGNATI LORENZO
3. GENNARI PAOLO
4. FAGGIOLI CLAUDIO
5. GALLI MATTIA
6. DIGIUNI DAVIDE
7. BARONI DANIELA
8. SALANTI GIANLUCA
9. SILVESTRI MICHELE
10. CAPORALI COSTANZA
11.

Presenti	Assenti
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
9	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”.

PRESO ATTO CHE la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

RICHIAMATE le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti:

- 1) Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI), ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI FISSATE DA ARERA.”;
- 2) Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI PER L'ANNUALITÀ 2021.”;

RILEVATO CHE lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.

PRESO ATTO CHE:

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e luoghi della cultura;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
- la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;
- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre.
- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;
- il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- il DPCM 2 marzo 2021, che detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi prorogato fino 30 aprile. Sono confermate le precedenti misure di contenimento e proroga del divieto di spostamento tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il divieto di spostamento per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case. Viene disposta, dal 27 marzo 2021, la riapertura dei cinema e dei teatri in zona bianca e in zona gialla (tuttavia abrogata poi con il DL n. 30), previa prenotazione online. Si dispone inoltre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti.
- con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile.
- con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le zone gialle e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre

confermati il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone arancioni e rosse.

RICHIAMATO l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività.

Il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

CONSIDERATO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 24 giugno 2021, è stato definito il Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche che per il Comune di Acquanegra Cremonese è determinato in € 7.862,00.

CONSIDERATO CHE la norma non detta vincoli espliciti sull'articolazione delle riduzioni, e che il riferimento alle utenze chiuse o con restrizioni nello svolgimento delle loro attività va preso come mero parametro di riferimento, poiché gli effetti della pandemia sono stati pesanti anche per le attività aperte ma senza clienti.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DATO ATTO CHE con l'art. 2 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" al comma 4 ha differito al 31 luglio il termine entro il quale i comuni debbono approvare le tariffe della TARI;

In considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche è stabilita la seguente agevolazione:

Riduzione pari al 30,00% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nell'anno 2021 calcolata come sconto in fattura a favore di tutte le utenze non domestiche

La perdita di gettito presunta conseguente alle suddette agevolazioni, al lordo del TEFA, è pari ad Euro 7.862,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi statali di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021.

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l'agevolazione è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie iscritte nelle liste di carico alla data del 30 giugno 2021;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

CON VOTAZIONE palese, che ha dato il seguente esito: n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare gli interventi agevolativi sulla TARI 2021 descritti dettagliatamente in premessa, per le motivazioni ivi riportate, dando atto che verrà applicata una riduzione pari al 30,00% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per tutte le categorie delle utenze non domestiche;
2. di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 e che le stesse non sono cumulative con altre riduzioni, ma si applica quella più vantaggiosa;
3. di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che le relative somme in entrata e in uscita verranno previste con successiva variazione di bilancio;
5. di stabilire in deroga all'art. 27, comma 30, del Regolamento vigente per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) e soltanto per l'anno 2021 ed a seguito del permanere dello stato emergenziale epidemiologico specificato in premessa, n. 2 rate di pagamento della tassa con scadenza al 30 novembre 2021 e al 31 gennaio 2022;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale;
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per l'elaborazione dei dati per l'applicazione tempestiva delle agevolazioni TARI, con separata ed unanime votazione favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Bricchi Oreste Daniele

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il : 31.08.2021

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Acquanegra Cremonese, lì 31.08.2021

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

↑

il . . . decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

↑

si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Acquanegra Cremonese, 31.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grassi dr. Raffaele Pio



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

Allegato alla Deliberazione
di C.C. n. 26 del 30.07.2021

Proposta di deliberazione:

DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19.

**Pareri preventivi espressi ai sensi degli artt. 147/bis, 151 e 191 del TUEL
D.Lgs. 267/2000 e del D.L. 174/2012**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario in ordine alla proposta di deliberazione:

RILASCIATA

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Acquanegra Cremonese, 30.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato (BRICCHI ORESTE DANIELE)

Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla proposta di deliberazione sopra riportata

APPONE

Il visto di regolarità tecnica.

Acquanegra Cremonese, 30.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato (BRICCHI ORESTE DANIELE)